

***Schema di disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell’imputato, per la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”***

# Articolo 1

## (Norme sulla competenza del giudice)

### 1. Ampliamento della competenza della Corte d'Assise

- E' ampliata la competenza della Corte d'assise.
- Ai reati già previsti (puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni), si aggiungono alcuni delitti gravissimi, come l'associazione per delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione e ai reati commessi con finalità di terrorismo.
- In caso di giudizio abbreviato per reati di competenza della Corte d'assise, non è più competente il giudice per le indagini preliminari (organo monocratico), ma la stessa Corte d'assise.

# Articolo 1

## (Norme sulla competenza del giudice)

2. Competenza territoriale del giudice e del P.M.
3. Trasferimento del procedimento da parte del PG

- Obiettivo: ridurre interpretazioni non uniformi e contrasti giurisprudenziali.
- E' abrogata la norma che oggi consente di radicare la competenza del giudice in base al P.M. che ha iscritto per primo la notizia di reato.
- Quando il P.M. che riceve una notizia di reato non può determinare immediatamente quale sia il giudice competente, può comunque compiere gli atti urgenti (ad es., convalidare un sequestro della polizia o disporre l'autopsia sul cadavere), ma dovrà poi trasmettere gli atti all'ufficio competente.
- E' attribuito al procuratore generale presso la Corte di cassazione il potere di risolvere situazioni di eccezionale contrasto tra pubblici ministeri, trasferendo anche d'ufficio il procedimento. In questo caso, la competenza è determinata in modo automatico, applicando l'art. 11 del c.p.p., relativo ai procedimenti riguardanti magistrati. Per far ciò, il procuratore generale deve stabilire quale, tra gli uffici "in contrasto", procede per il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, procede per il primo reato (si tratta dei collaudati criteri previsti nell'articolo 16 c.p.p.).

## **Articolo 2**

# **Astensione, ricusazione del giudice e termine per la difesa.**

- E' previsto espressamente l'obbligo di astensione del giudice che abbia formulato un giudizio sulle parti del processo, tale da provocare fondato motivo di pregiudizio della sua imparzialità e terzietà (art.111, comma 2 Cost.).
- Il giudice deve essere e apparire imparziale sia rispetto all'oggetto del processo, sia rispetto alle parti (ossia il P.M., l'imputato, la parte civile o i difensori).
- E' stata integrata la disciplina dei termini per la difesa, prevedendo che il giudice, quando nomina un difensore di ufficio in sostituzione del difensore di fiducia impedito o assente, deve concedere un termine a difesa al difensore che ne faccia richiesta

## **Articolo 3**

### **Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali**

- Il PM non può più prendere cognizione diretta delle notizie di reato. Si limiterà a riceverle dalla PG ovvero da altri soggetti, nelle forme di legge.
- La PG godrà di maggiore autonomia, così da potere svolgere investigazioni anche autonome rispetto a quelle delegate dal PM.
- Si modifica la disciplina del nulla-osta da parte del procuratore ai trasferimenti degli addetti alle sezioni e dei responsabili dei servizi di Polizia giudiziaria, che viene trasformato in parere obbligatorio ma non vincolante.
- Un maggiore controllo sulle richieste di emissione di provvedimenti cautelari formulate dal PM sarà assicurato tramite il visto obbligatorio del capo dell'ufficio o di un suo delegato.
- Nessun uso, infine, potrà essere fatto delle notizie inserite in registri diversi da quello delle notizie di reato.

## **Articolo 4**

### **Modifiche al codice di procedura penale in materia di diritto alla prova e di sentenze irrevocabili**

- Si amplia il potere dell'imputato di far ammettere le prove a discarico, escludendo solo quelle vietate dalla legge o manifestamente irrilevanti; a parziale contrappeso, si impone maggiore rigore nell'indicare la rilevanza dei testimoni indicati nella lista testimoniale.
- Le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato solo quando si procede per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lett. a

## **Articolo 5**

### **Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero e indagini difensive**

- La PG potrà compiere tutti gli atti urgenti anche dopo che il PM ha assunto la direzione delle indagini e svolgere di iniziativa ogni attività necessaria ad accertare i reati. Su delega del PM potrà assumere l'interrogatorio dell'indagato
- Il PM potrà delegare accertamenti tecnico scientifici ai servizi specializzati istituiti presso i servizi centrali e territoriali della Polizia.
- Il PM impartirà le deleghe e le direttive di indagini ai dirigenti dei servizi o delle sezioni in modo che questi ultimi conserveranno un potere organizzativo interno delle strutture.
- Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore potrà ottenere dal giudice l'accompagnamento coattivo della persona informata che intende sentire, salvo che questa sia legittimamente impedita.
- Il difensore che documenta in modo incompleto o infedele le informazioni raccolte nell'ambito delle investigazioni difensive risponde del delitto di falso in certificato commesso dall'esercente un servizio di pubblica necessità, qualora ne faccia uso.

## Articolo 6

### Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari

- Il pubblico ministero deve formulare, a pena di nullità, la richiesta di archiviazione in ogni caso in cui l'ordinanza cautelare è stata annullata per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono sopraggiunti nuovi elementi a carico dell'indagato;
- Il giudice ha il potere di controllare la correttezza della data dell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro notizie di reato e di fissare il termine iniziale di decorrenza delle indagini dal giorno in cui il P.M. avrebbe dovuto procedere alla iscrizione. Viene così preclusa ogni possibilità di aggirare la normativa sui termini delle indagini procrastinando l'iscrizione.
- La richiesta di proroga delle indagini preliminari deve essere specificamente motivata anche con riferimento alle indagini già svolte;
- Vengono stabiliti termini più certi per la chiusura delle indagini preliminari nei casi di trasmissione degli atti per competenza ad altro ufficio del PM, di indagini disposte dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e di regressione del procedimento.
- Viene esclusa la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari all'indagato se questi ha già ricevuto l'informazione di garanzia;
- Viene introdotta una ipotesi di avocazione obbligatoria da parte della procura generale presso la corte d'appello ogni qualvolta sono decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine delle indagini preliminari senza che il pubblico ministero abbia assunto le sue determinazioni.
- L'attività integrativa di indagine dopo l'inizio del processo viene limitata ad ipotesi eccezionali - fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute ovvero necessità di nuovi accertamenti su fatti nuovi emersi nel corso del processo che si sta svolgendo;
- Nei processi di competenza della corte d'assise, pure ampliati, il giudizio abbreviato si deve svolgere dinanzi ad essa e non dinanzi al GUP.



## **Articolo 7**

### **Indagini di polizia giudiziaria ed esercizio dell'azione penale per reati a citazione diretta**

- si estende ai reati a citazione diretta la disciplina prevista per il giudice di pace. In particolare, per detti reati :
- salvi i casi di particolare complessità, la p.g. svolge le indagini e relaziona al p.m. entro sei mesi; per accertamenti tecnici, interrogatori o confronti con l'indagato è richiesta l'autorizzazione del p.m.;
- ricevuta la relazione, il p.m. richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale o dispone ulteriori indagini.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in materia di impugnazioni**

- Entro tre giorni dalla lettura del dispositivo, la parti pubbliche e private che intendono proporre impugnazione debbono far pervenire, anche a mezzo fax, alla cancelleria del giudice, specifica dichiarazione. Se nessuna delle parti formula tale “riserva” di impugnazione, il giudice motiverà sinteticamente la sentenza nel fatto e nel diritto.
- Nel giudizio in Cassazione diviene obbligatoria al sottoscrizione del ricorso da parte del difensore iscritto nello speciale albo (oggi è possibile il ricorso presentato dalla parte personalmente) e in mancanza, come anche nei casi di tardività, mancanza assoluta di motivi a sostegno e di rinuncia, il ricorso è dichiarato inammissibile dalla Corte senza formalità.
- Se una Sezione semplice della Corte di cassazione dissente dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, deve rimettere la causa a queste ultime.

## **Articoli 9 e 13**

### **Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo**

- Con l'introduzione di una ipotesi ulteriore di revisione all'art. 630 c.p.p., sarà possibile per colui che ha riportato una condanna nazionale giudicata iniqua, ai sensi dell'art. 6 par. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sempre che si trovi o debba essere posto in stato di detenzione, di richiedere la riapertura del processo e, nelle more, la sospensione dell'esecuzione della sentenza. Ciò attua una precisa indicazione proveniente da Strasburgo (ma anche della nostra Corte Costituzionale ).

## **Articolo 10**

### **Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271**

- Tutti gli atti pervenuti alle Procure che non costituiscono notizia di reato , al pari delle denunce anonime, devono essere distrutti entro un anno, onde evitare il consolidamento di archivi di informazioni non giustificati dall'attività giudiziaria.

## **Articolo 11**

### **Modifiche al regolamento penitenziario**

- Al fine di razionalizzare le risorse a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, si prevede che il trasferimento del detenuto dal luogo dove il detenuto è ristretto, per l'assunzione dell'interrogatorio sia consentito solo ove sia assolutamente necessario lo svolgimento dell'attività da espletare al di fuori del luogo dove il medesimo è ristretto.

## **Articolo 12**

### **Modifiche alla legge 11 dicembre 1984 n.839**

- Si esclude la sospensione feriale dei termini processuali, oggi valevole per i soli processi con imputati detenuti in carcere, per tutti i processi nei quali l'imputato è sottoposto ad una qualsiasi misura cautelare personale. Una norma che corregge una disparità di trattamento ingiustificata, nel segno della doverosa accelerazione del processo ogni qualvolta sussiste un sacrificio della libertà personale dei cittadini.

## **Articolo 14**

### **Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di lavoro di pubblica utilità**

- Si prevede che l'affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni, anche quale residuo di maggior pena, sia subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.
- La prestazione del lavoro di p.u. è subordinata al consenso, ma in caso di diniego del consenso il beneficio non può essere concesso.

## **Articolo 15**

### **Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in materia di rilievi biometrici**

- Si prevede che all'atto dell'ingresso in un istituto penitenziario, al ristretto vengano prese, oltre alle impronte digitali, anche l'impronta fonica nonché altri eventuali altri dati biometrici



## **Articoli 16 e 17**

### **Assunzione a domicilio della testimonianza dei Cardinali**

- In attuazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con Scambio di Lettere in data 15 febbraio 2008 si prevede che ai soli Cardinali le cui funzioni assumono un elevato rilievo istituzionale nel Governo della Santa Sede (12 porporati in tutto) spetti la prerogativa dell'assunzione a domicilio della testimonianza nell'ambito del processo penale e civile, onde garantire loro la regolarità e la continuità delle funzioni esercitate.

## **Articoli 18-23**

### **Misure ordinamentali**

Le misure ordinamentali per garantire una maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia sono attuate lungo quattro sostanziali direttrici:

- Controllo dell'organizzazione dei servizi attraverso sistemi di rilevamento informatici
- Specifica formazione professionale dei magistrati che aspirano a dirigere gli uffici giudiziari ad opera della scuola della magistratura
- Disciplina del concerto del ministro della giustizia nella nomina e nella conferma dei magistrati a capo degli uffici.
- Ampliamento della possibilità di ricorrere al trasferimento d'ufficio per le sedi disagiate

## **Articolo 24**

# **Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89**

- Con talune modifiche alla legge sulla equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo si intende, da un verso, subordinare il ricorso per ottenere l'equo indennizzo alla presentazione di una istanza di sollecitazione nei giudizi civili, penali e amministrativi – così da rendere il rimedio non solo risarcitorio ma anche acceleratorio, e dall'altra, favorire l'accesso al rimedio, semplificandone il rito tramite la introduzione di un primo grado non contenzioso, che il soggetto che ha subito la lentezza del processo potrà introdurre personalmente e senza spese alla Presidenza della Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale.
- Permane un secondo grado dinanzi alla Corte d'Appello, con rito camerale, e la possibilità di ricorso in Cassazione.
- Si è stabilito che ogni anno con decreto del presidente del consiglio, di concerto con i ministeri interessati, saranno fissati i limiti minimi e massimi degli indennizzi così da evitare disparità ingiustificate nelle liquidazioni mentre i periodi eccedenti la durata ragionevole del processo sono mutuati dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- La scansione temporale dell'intero procedimento è sottoposta a termini stringenti, per mettere fine a quel fenomeno di c.d. "Pinto sulla Pinto" ( ossia ricorsi che lamentano la lentezza nella liquidazione degli equi indennizzi da parte delle Corti d'appello ) e all'espansione di un contenzioso artificioso presso la Corte di Strasburgo.

## **Articolo 25**

# **Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza**

Con la presente delega:

- Si introducono norme di semplificazione delle procedure di notificazione degli atti giudiziari nei casi di nomina di difensore di fiducia, nomina effettuata nel corso di procedimenti incidentali, imputato residente all'estero o irreperibile, e si prevede che tra le parti e gli uffici giudiziari la forma principale di comunicazione e notificazione sia quella telematica.
- Si prevede, sul consenso delle parti, la possibilità per testimoni, consulenti e periti, di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi, stabilendosi criteri e garanzie per l'assunzione degli atti.

## **Articolo 26**

# **Delega al Governo in tema di competenza in materia di misure cautelari personali e reali**

Con la presente delega si prevede che :

- Sulle richieste di misure cautelari, anche nei confronti delle persone giuridiche, la competenza spetti al tribunale collegiale distrettuale;
- Per il riesame e l'appello la competenza spetti alla corte di appello o sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura.
- Nelle ipotesi di arresto in flagranza e fermo, nonché di presentazione per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, permanga la competenza in ordine alla convalida, rispettivamente, del giudice per le indagini preliminari e del tribunale competente secondo i criteri ordinari, ma che la misura cautelare eventualmente applicata debba essere confermata dal tribunale collegiale distrettuale entro 20 giorni.

## Articolo 27

### Delega al Governo in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato

- Si introduce la sospensione del dibattimento, nei soli reati a citazione diretta e in quelli di competenza del giudice di pace, quando non vi è prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e il tentativo di rinnovare la notifica della citazione a mani proprie da parte del giudice è infruttuoso. Sono previste talune ipotesi di presunzione *juris tantum* di conoscenza degli atti.
- In caso di sospensione del processo, il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione sono inserite nella banca dati delle Forze di Polizia, che procede al rintraccio dell'imputato e alla notifica degli atti anzidetti, dandone comunicazione al giudice procedente.
- se in appello l'imputato fornisce prova di non aver avuto conoscenza del processo, senza sua colpa, potrà chiedere la rinnovazione dell'istruttoria .
- Per tutti i reati più gravi si procederà come oggi al processo a carico degli irreperibili che, tuttavia, in presenza dei presupposti di legge, potranno ottenere la remissione in termini per proporre impugnazione.

## Articoli 28-31

# Delega al Governo in materia di digitalizzazione della giustizia

- La digitalizzazione costituisce un necessario coordinamento e corollario delle deleghe inserite all'interno del d.d.l. di riforma del processo civile in materia di notificazioni e comunicazioni telematiche tra uffici giudiziari, difensori e altre parti del procedimento penale; nel solco segnato dalle predette norme, infatti, il presente d.d.l. intende in primo luogo ricondurre la normativa già precedentemente dettata in materia di processo civile telematico nell'alveo degli strumenti ordinari per la comunicazione con la pubblica amministrazione previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68), estendendo l'utilizzo del mezzo informatico sia per la formazione degli atti processuali che per le comunicazioni alle parti ed in secondo luogo sviluppare la piena funzionalità degli uffici giudiziari anche attraverso un forte impulso all'utilizzo dei moderni strumenti informatici per la gestione dei processi penali e civili.
- Per perseguire le finalità di ottimizzazione e di modernizzazione del servizio della giustizia viene inoltre previsto l'impiego di sistemi telematici di pagamento dei contributi dovuti anche mediante moneta elettronica

## **Articolo 32**

### **Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace**

Tale provvedimento prevede che:

- vengano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace;
- i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui al numero che precede siano nominati, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello, dal Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dal Consiglio Giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto, e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto, in esito a regolari elezioni indette in sede distrettuale;
- i VPO dovranno possedere i requisiti di onorabilità dei magistrati togati; agli stessi si applicheranno le medesime cause di incompatibilità (anche professionali) e astensione previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari e saranno soggetti ai medesimi illeciti disciplinari; per gli stessi è previsto un percorso di verifica della professionalità da parte del consiglio giudiziario, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto;
- la carica ha una durata di cinque anni ed il candidato può essere rieletto una sola volta.+